



## **DL “ALLUVIONE”**

# Nota di Aggiornamento

2 giugno 2023

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 maggio scorso, ha approvato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, cd. DL Alluvione, pubblicato nella GU n. 127 del 1° giugno, che reca interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Stando alle informazioni disponibili, le risorse complessivamente stanziare dal provvedimento dovrebbero ammontare a circa 2 miliardi di euro.

Lo stesso Consiglio dei ministri ha deliberato l'estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la precedente delibera del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Inoltre, il successivo Consiglio dei ministri del 25 Maggio ha ulteriormente esteso tale perimetro a una serie di Comuni di Marche e Toscana. Tutti i Comuni interessati dalle misure del DL sono indicati nell'Allegato 1 allo stesso.

Di seguito le principali misure del provvedimento.

1) Interventi di **sospensione o differimento** di una serie di termini. In particolare, si prevede:

- in materia tributaria e contributiva (art. 1):
  - per i soggetti (imprese individuali, società di capitali, lavoratori autonomi) che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o operativa nei territori indicati nell'Allegato, la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi a versamenti e adempimenti tributari e contributivi, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione opera anche per i **versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute per addizionali regionale e comunale** dell'imposta del reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti indicati, in qualità di sostituti d'imposta.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 20 novembre 2023**. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

Per i medesimi soggetti è, altresì, prevista la sospensione dei versamenti, tributari e non, derivanti da cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate Riscossione, da accertamenti esecutivi ex art. 29 e 30 del DL n 78/2010, da ingiunzioni di pagamento dei tributi locali per i Comuni che affidano la riscossione a società in house diverse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, **aventi scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023**. I termini di versamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

- La sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell'Allegato al decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Le diverse sospensioni indicate si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata che scadono tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

- Il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per il sostenimento delle spese ai fini della detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del DL n. 34/2020, per interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati;
- il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui allegato, nonché alle province dei predetti Comuni, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del decreto, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

- per **società e imprese**, che, alla data del 1° maggio avevano la sede operativa nei territori dell'Allegato, la sospensione dal 1° maggio 2023 e fino al 30 giugno (art. 11): *i*) del versamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA, dei termini relativi ad adempimenti amministrativi e per il pagamento delle conseguenti sanzioni; *ii*) degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023; *iii*) del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di qualsiasi genere, nonché dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili strumentali all'attività d'impresa o immobili. Inoltre, per quanto riguarda la sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari, si segnala che, come dichiarato dal Presidente del Consiglio in conferenza stampa, la sospensione opera in applicazione dell'accordo sottoscritto da ABI e il Governo per sostenere i soggetti colpiti da eventi calamitosi. Infine, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'Allegato, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni.

Quanto al **pagamento delle utenze**, si segnala che ARERA, con delibera del 19 maggio scorso, ha già disposto la sospensione dei pagamenti relativi a fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio, con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (art. 1). Inoltre, il DL prevede che l'Autorità debba disciplinare le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere o degli avvisi di pagamento, con scadenza nel medesimo periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza in quel periodo, ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale, all'acqua e ai rifiuti urbani. L'Arera disciplina, inoltre, le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato e del settore dei rifiuti urbani, a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dai menzionati eventi.

- in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, nonché in tema di procedimenti e termini amministrativi, è prevista la sospensione (artt. 2, 3 e 4):
  - dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di Ravenna e Forlì e presso il giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì;
  - dal 1° maggio al 31 luglio 2023, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva nei territori indicati in Allegato, dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per presentare ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
  - dal 1° maggio al 31 luglio 2023, dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, qualora almeno una delle parti al 1° maggio 2023 era domiciliata, residente o aveva sede nei territori indicati nell'Allegato, ovvero uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale, a condizione che sia stato nominato prima del 1° maggio;
  - dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi, nonché di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi

relativi a procedimenti amministrativi comunque denominati. In tali casi, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Si prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni debbano comunque adottare misure organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Il provvedimento dispone, inoltre, la sospensione dei termini per la fornitura di dati richiesti per le indagini statistiche disposte da ISTAT, nonché la proroga dei termini di pagamento delle sanzioni già irrogate. Per contro, le sospensioni non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR.

- 2) In materia di **istruzione** (artt. 5 e 6): *i)* viene istituito il “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'evento alluvionale; *ii)* si incrementa la quota parte del finanziamento ordinario attribuita all'Università di Bologna, per un importo pari a 3,5 milioni di euro, per il finanziamento di interventi manutentivi delle sedi universitarie e per l'istituzione di un fondo di solidarietà a favore del personale docente, tecnico e amministrativo; *iii)* si istituisce presso il MUR un fondo pari, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato, previa ripartizione, al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo anche a tempo determinato in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
- 3) In materia di **sostegno al reddito dei lavoratori**, si prevede che, ai lavoratori subordinati del settore privato, che alla data del 1° maggio sono residenti, domiciliati o lavorano in un'impresa con sede legale o operativa in uno dei territori indicati nell'Allegato 1, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari (dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio, del 23 e del 25 maggio), è concessa dall'INPS una **integrazione al reddito**, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra zero e il limite dell'orario contrattuale) (art. 7).

L'integrazione al reddito è riconosciuta ai lavoratori per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa e, comunque, nel limite massimo di novanta.

L'integrazione al reddito è altresì riconosciuta ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori. Ai fini di tale disciplina, l'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, all'interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione, all'inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero all'inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate. In tal caso, la misura è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione lavorativa, nel limite massimo di quindici.

La medesima prestazione è riconosciuta anche ai lavoratori agricoli che, a causa del medesimo evento calamitoso, siano impossibilitati a prestare l'attività lavorativa. In particolare, per i lavoratori che, alla data dell'evento emergenziale, hanno un rapporto di lavoro attivo, l'integrazione al reddito è concessa per il numero di giornate non lavorate, nel limite massimo di novanta. Per i lavoratori agricoli che, alla stessa data, non hanno un rapporto di lavoro attivo, l'integrazione è concessa per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente detratto il numero di giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta.

Le integrazioni al reddito sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS, che disciplina termini e modalità di presentazione delle domande. Si prevede che i datori di lavoro che

presentano domanda per tali integrazioni sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dalla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali. Si stabilisce, inoltre, che tali integrazioni sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto e con i trattamenti previsti in favore dei lavoratori appartenenti al settore agricolo. Infine, i periodi di concessione del beneficio non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla normativa ordinaria sui trattamenti di integrazione salariale ed è prevista l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale.

Gli oneri derivanti da tali misure sono pari a 620 milioni di euro nel 2023.

Infine, si prevede il riconoscimento di una **indennità *una tantum*** in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che alla data del 4 maggio risiedano, siano domiciliati o operino esclusivamente - o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente - in uno dei Comuni indicati nell'Allegato al decreto, e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (art. 8). Tale indennità è riconosciuta nella misura di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque per un massimo complessivo di 3.000 euro. È erogata dall'INPS, a domanda, nel limite complessivo di 253,6 milioni di euro per il 2023.

- 4) L'intervento del **Fondo centrale di garanzia per le PMI** (art. 9). A decorrere dall'entrata in vigore del DL in esame e fino al 31 dicembre 2023, l'intervento del Fondo viene potenziato rispetto a quanto oggi previsto in via ordinaria. In particolare, si prevede che la garanzia sia concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori dell'Allegato, a titolo gratuito (attualmente la garanzia è invece onerosa) e vengono elevate le percentuali di copertura della garanzia ai livelli massimi consentiti dalla normativa sugli aiuti di Stato per tutte le tipologie di operazioni finanziarie. In dettaglio, la garanzia del Fondo viene concessa, su tutte le operazioni, fino alla misura: *i*) nel caso di garanzia diretta, dell'80% dell'operazione finanziaria, elevabile fino al 90%, in conformità a quanto previsto dal Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (oggi la garanzia copre i finanziamenti per esigenze di liquidità delle imprese più rischiose e quelli a fronte di investimenti fino all'80%, mentre garantisce i finanziamenti per liquidità delle imprese meno rischiose fino al 60%); *ii*) nel caso di riassicurazione, al 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, elevabile fino al 100%, in conformità a quanto previsto dal richiamato Quadro temporaneo, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90% e prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

Si tratta di un intervento positivo e in linea con quanto auspicato da Confindustria. Tuttavia, in aggiunta alle modifiche previste dal DL, si dovrebbe anche elevare l'importo massimo garantito dal Fondo fino a 10 milioni; ciò al fine di consentire alle imprese dei territori colpiti che abbiano già esaurito il plafond del Fondo, di accedere comunque alla garanzia del Fondo stesso per ottenere la liquidità necessaria per fronteggiare l'emergenza. Si dovrebbero inoltre ammettere all'intervento del Fondo anche le midcap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499); in alternativa, andrebbe prevista la gratuità della garanzia prestata da SACE.

- 5) Per quanto riguarda il **sostegno alle imprese esportatrici** localizzate nei territori di cui all'Allegato, SIMEST è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi



danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica (art. 10). Tali contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile ai fini IRAP. La misura si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni e all'attuazione della stessa si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST.

- 6) Un contributo di 8 milioni di euro per il potenziamento e ripristino delle **strutture sanitarie** delle zone interessate dagli eventi alluvionali (art. 13). Inoltre, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le PA possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 e del 23 maggio 2023 e del 25 maggio, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023 (art. 15). La stessa misura si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del richiamato budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le PA e gli enti gestori, tali servizi potranno essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità a interventi a domicilio.
- 7) Altre misure di sostegno. In particolare, il DL prevede che:
- al fine di finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del **patrimonio culturale**, pubblico e privato, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale è incrementato di 1 euro (art. 14). A tal fine è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a: *i*) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; *ii*) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura "Ales Arte lavoro e Servizi S.p.A."; *iii*) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
  - le **imprese agricole** che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali, non coperti da polizze assicurative a copertura del rischio, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva a completamento degli aiuti erogati dal "Fondo Agricat", nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (art. 12);
  - con riferimento al settore del **turismo**, per assicurare la ripresa delle attività produttive e garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori indicati nell'Allegato, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese di tali territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione (art. 17). Con DM, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Sempre per fronteggiare l'emergenza alluvionale, il DL stanziava inoltre 200 milioni di euro a valere sul **Fondo per le emergenze nazionali**, per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e

delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (art. 18).

Vengono inoltre semplificate le procedure per gli **affidamenti degli appalti** pubblici di lavori, servizi e forniture, anticipando l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 140 del nuovo Codice degli appalti nei casi di somma urgenza e di protezione civile (art. 19).

Per completezza, si segnala l'assenza di altri interventi, quali la detassazione delle erogazioni liberali effettuate dalle imprese in favore dei lavoratori dipendenti residenti nei comuni dell'Allegato e finalizzate alle spese di recupero dei danni subiti a seguito dell'alluvione e la detassazione dei contributi pubblici erogati a favore di imprese operanti nei comuni dell'Allegato, a compensazione dei danni subiti a seguito dell'alluvione.

Infine, si evidenzia che, per la copertura di una parte degli oneri derivanti dalle misure del DL, per una quota pari a 404 milioni di euro per il 2023, si provvede (art. 22) mediante abrogazione dell'art. 5 del DL n. 34/2023 (cd. DL Energia); si ricorda che la norma aveva rideterminato la base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, co. 4, lett. b), TUIR (previste dalla disciplina delle c.d. "deduzioni extracontabili"), nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.